

N. 924

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa del senatore COSTA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 LUGLIO 1996**

---

Norme a tutela delle casalinghe per gli infortuni  
nel lavoro domestico

---

ONOREVOLI SENATORI. - L'opera che soprattutto le donne svolgono dedicando la propria attività esclusivamente al lavoro domestico familiare non ha mai avuto concreti riconoscimenti, mentre è innegabile che le funzioni esercitate nell'ambito della famiglia rivestano un alto valore sociale e potrebbero anche tradursi in prodotto economico di grande dimensione.

L'unico tentativo di riconoscimento specifico sul piano legislativo risale al 1963, quando, con la legge 5 marzo 1963, n. 389, fu costituito presso l'INPS un fondo per le pensioni facoltative alle casalinghe.

Tale legge si è, peraltro, rilevata limitatissima nei suoi margini di applicazione e non ha offerto risultati sufficienti a garantire adeguate tutele alla categoria.

Allo stato delle cose, in presenza di una crisi finanziaria e della ben nota difficoltà di bilancio, non è ipotizzabile un provvedimento che compensi economicamente chi è addetto al lavoro casalingo. Tuttavia si può e si deve venire incontro almeno a talune esigenze particolarmente sentite, come quelle che riguardano il settore degli infortuni, che purtroppo si verificano numerosissimi nell'ambito domestico, con una media annua di circa 800.000.

Ed è appunto a questa esigenza che si vuole far fronte con l'unito disegno di legge, in linea, del resto, con gli intendimenti del Governo e con il voto espresso dal Parlamento sulle leggi finanziarie per il 1991 e per il 1992, e in quella recente per il 1996, che prevedono l'intervento dello Stato a tutela delle casalinghe per gli infortuni domestici.

La proposta ha esteso la tutela assicurativa a tutti coloro che, uomini e donne, svolgono attività domestiche.

Con l'articolo 1 viene assunto il principio della tutela del lavoro domestico e con l'articolo 2, nell'intento di limitare il fenomeno degli infortuni, si prevede che le regioni prendano le iniziative necessarie per l'educazione sanitaria e per la sicurezza negli ambienti domestici.

L'articolo 3 autorizza le regioni a stipulare apposite convenzioni con l'INAIL e/o con società di assicurazione con l'onere del pagamento dei premi a loro carico, previo espletamento di apposite gare, e l'articolo 4 individua i soggetti che si avvalgono di dette convenzioni per la stipula dei contratti di assicurazione, per i quali si prescrivono le prestazioni con l'articolo 5.

L'articolo 6 prevede il contributo dello Stato a favore delle regioni per gli importi di lire 80 miliardi per l'esercizio finanziario 1996 e di lire 90 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1997 e 1998, utilizzando - a copertura della spesa (articolo 9) - gli stanziamenti di pari importo previsti dalla legge finanziaria per il 1996.

Con gli articoli 7 e 8 si attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri il compito di ripartire i fondi tra le regioni e viene costituita una apposita commissione con funzioni consultive che dovrà seguire le varie fasi di attuazione della legge e promuovere tutta quelle iniziative che, a livello regionale, si riterranno necessarie od opportune per rendere concreta la presenza delle istituzioni nella tutela del lavoro domestico.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. La Repubblica, al fine di migliorare le condizioni di vita di chi svolge attività domestiche, promuove la tutela del lavoro domestico mediante iniziative nel campo della sicurezza e della protezione della persona.

**Art. 2.**

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, le ragioni prevedono l'istituzione, nei loro programmi di formazione professionale, di appositi corsi di educazione e di formazione sanitaria con particolare riferimento alla prevenzione dei rischi e delle patologie del lavoro domestico.

**Art. 3.**

1. Le regioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, stipulano apposite convenzioni con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e/o con imprese di assicurazione per la copertura degli infortuni domestici delle persone che svolgono abitualmente nella propria abitazione lavoro casalingo ed esclusivamente per il funzionamento della vita familiare.

2. Al fine di cui al comma 1 le autorità regionali competenti provvedono all'espletamento di pubbliche gare per la stipula delle convenzioni ivi previste alle condizioni economicamente più vantaggiose.

3. L'onere della corresponsione dei premi è a completo carico delle regioni fino alla concorrenza delle somme stabilite nei propri bilanci.

## Art. 4.

1. Si avvalgono dell'assicurazione di cui all'articolo 3 le persone che sono titolari di diritti propri non superiori a lire 12 milioni annui lordi e non appartengono a nuclei familiari il cui reddito complessivo è superiore a lire 18 milioni annui lordi. Ogni regione redigerà una apposita graduatoria.

2. Le persone che non hanno i requisiti di cui al comma 1, possono avvalersi dell'assicurazione di cui alla presente legge con onere a proprio carico.

## Art. 5.

1. I contratti assicurativi stipulati ai sensi degli articoli 3 e 4 devono prevedere adeguati indennizzi a favore dei soggetti di cui all'articolo 4 nei casi di infortuni strettamente dipendenti dall'attività casalinga e che richiedono una degenza ospedaliera non inferiore ai dieci giorni o comportano una invalidità permanente superiore al 20 per cento.

2. Le casalinghe che stipulano contratti assicurativi ai sensi degli articoli 3 e 4 possono usufruire di un contributo pubblico, secondo modalità stabilite dalle regioni.

## Art. 6.

1. A favore delle regioni è concesso dallo Stato, per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 5, un contributo fino alla concorrenza della somma di lire 40 miliardi per l'esercizio finanziario 1996 e di lire 40 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1997 e 1998.

2. I criteri e le modalità di ripartizione tra le regioni dei contributi di cui al comma 1 sono stabiliti dal Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto.

## Art. 7.

1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una commissione con il compito di:

a) esprimere pareri sul riparto dei contributi di cui all'articolo 6 e, su richiesta delle amministrazioni interessate, sull'attuazione della presente legge;

b) avanzare proposte dirette a migliorare la sicurezza del lavoro domestico e ridurre il numero degli infortuni;

c) esprimere pareri sulle iniziative delle regioni per l'educazione e l'informazione sanitaria in materia di rischi e di patologie del lavoro domestico.

## Art. 8.

1. La commissione di cui all'articolo 7 è costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è composta:

a) dal Ministro per la solidarietà sociale o da un suo delegato, con funzioni di presidente;

b) da due rappresentanti designati, rispettivamente, dai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della Sanità;

c) da tre rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni;

d) da un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative della categoria;

e) da un rappresentante dell'INAIL designato dal consiglio di amministrazione dell'Istituto.

## Art. 9.

1. All'onere derivante dall'erogazione dei contributi di cui all'articolo 6 si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. L'INAIL istituisce un fondo speciale autonomo con contabilità separata.



